

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 160

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELLEGATTI, TADDEI, PEDRAZZI  
CIPOLLA, BRESCIA e DANIELE GALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1992

### Norme in materia di permessi ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge intendiamo affrontare le questioni che si pongono riguardo al rapporto di lavoro dei cittadini affetti da malattie che abbisognano di terapie sistematiche e prolungate nel tempo.

Il loro numero è molto elevato; ad esempio, i lavoratori sottoposti a trattamento iterativo nel nostro Paese si calcola che siano intorno ai 4.500-5.000. Si tratta di dipendenti di aziende pubbliche e private, che hanno trattamenti molto diversi sia economici che normativi.

Attualmente le disposizioni concernenti l'INPS considerano le assenze dal lavoro per terapie (ad esempio, per dialisi) come assenze per malattia, ma prevede l'eroga-

zione delle relative indennità solo se il lavoratore si assenta per l'intera giornata, mentre il trattamento si esaurisce nell'arco di quattro-cinque ore, permettendo l'attività per il resto del giorno.

È quindi facilmente intuibile che tale situazione è negativa sia per il datore di lavoro, sia per le finanze dello Stato, sia per il lavoratore e che tutti avrebbero un vantaggio se fossero prese in considerazione le ore di assenza, senza praticamente obbligare, come oggi avviene, i lavoratori a fruire di circa 150 giorni di malattia l'anno.

Infatti, se il lavoratore dializzato potesse usufruire di permessi retribuiti, così come previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, con una retribuzione analoga a

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quella concessa per i giorni di malattia, così come previsto dagli articoli 2 e 3, senza però dover fruire del normale trattamento di malattia e senza che queste assenze incidano sul periodo di comparto, si avrebbe, da una parte, un notevole risparmio sulla spesa sostenuta dall'INPS e, dall'altra, si consentirebbe ai lavoratori che ricorrono

a trattamento terapeutico il mantenimento del posto di lavoro.

Lo stesso trattamento dovrebbe essere previsto, oltre che per gli emodializzati, per quei malati che devono assentarsi dal lavoro per trattamenti terapeutici necessari al loro mantenimento in vita, così come previsto dall'elenco di cui all'articolo 4.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o aziende private, che, per sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi necessari per il loro mantenimento in vita, debbono assentarsi dal lavoro, hanno diritto ad un permesso retribuito per le ore in cui devono effettuare le terapie predette.

2. I permessi di cui al comma 1 non sono considerati assenza per malattia.

3. Nel momento in cui sia necessario utilizzare l'intera giornata lavorativa, i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al normale trattamento di malattia.

4. Le assenze di cui al comma 1 non sono computabili nella determinazione del periodo di comparto.

**Art. 2.**

1. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete per le ore di permesso la normale retribuzione.

2. La retribuzione viene anticipata dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'INPS anche mediante conguaglio sulle somme dovute all'Istituto stesso a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

3. Le somme anticipate ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita contabilità e poste a carico dello Stato sul fondo sociale.

**Art. 3.**

1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

2. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le

ore di permesso gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le aliquote previste dalla normativa vigente a carico di ciascuno.

Art. 4.

1. Il permesso retribuito previsto dall'articolo 1 spetta ai lavoratori, dipendenti da enti pubblici o aziende private, che debbono sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi in quanto colpiti dalle seguenti malattie:

- a) uremia cronica e nefropatie;
- b) talassemia ed omeopatie sistemiche;
- c) neoplasie.

2. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità.